

N. C.P. 22/2021 Sovraindebitamenti**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **LAURA SALVETTI**, assistita dagli avvocati Tommaso Corucci e Tommaso Roccabella;

preso atto che il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012, come messo in evidenza dal gestore della crisi;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Umberto Sapia) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità della stessa negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti della medesima impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, non avendo di ciò riferito il gestore della Crisi, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;

considerato che viene generalmente riconosciuta la possibilità di accedere alla procedura di cui anche nei casi in cui l'unico attivo della procedura sia costituito da quote di reddito del soggetto sovraindebitato, come sostanzialmente avviene nel caso di specie, e salva migliore valutazione del liquidatore;

considerato che sebbene l'attivo ottenibile dalla procedura appare molto modesto (circa € 6.600,00) lo stesso appare consentire il pagamento non solo dei crediti prededucibili ma almeno in parte degli altri creditori, così che sussiste la causa concreta dell'istituto in esame;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;



considerato che il motociclo di proprietà della ricorrente non può essere escluso, al pari di tutti i beni pignorabili, dalla liquidazione dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne qualcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 novies l. 3/2012;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate, dell'indice di povertà assoluta ricavabile dal sito dell'Istat, nonché della quota di reddito impignorabile della ricorrente;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **LAURA SALVETTI**, nata Livorno il 25.8.1953 e residente a Livorno in via Aurelio Lampredi 45;

- a) nomina liquidatore il **dott. Simone Morfini**;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;

Ne consegue pertanto che dovranno cessare le trattenute sul TFR e sulla pensione disposte con ordinanze 17.10.2016 e 3.5.2021 (cfr. doc. 31 e 32) in quanto (a prescindere da ulteriori considerazioni) con l'apertura della liquidazione del patrimonio si ha lo spossessamento del debitore analogamente a quanto avviene nel fallimento ex art 42 l.f. con la conseguente applicabilità del principio codificato all'art. 44 l.f.;



- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione, espunto ogni riferimento relativo alla condizione di salute di terzi;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore, ove lo stesso decida di liquidare il motociclo di proprietà della ricorrente;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni;
- f) preso atto della dichiarazione di parte ricorrente fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione:
1. i beni di cui all'art. 14-ter comma 6;
 2. la liquidità derivante da reddito da lavoro e pensione di **LAURA SALVETTI** per la parte non pignorabile e per i 4/5 della quota pignorabile, da calcolarsi sulla somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà e sempreché la somma che risulti pignorabile sia superiore ad € 50 mensili per 13 mesi, dovendo in difetto essere appresa alla procedura comunque la somma di € 50 mensili per 13 mesi, che la ricorrente ha dichiarato in ogni caso di mettere a disposizione della procedura;
 3. i 4/5 del TFR che sarà percepito dalla ricorrente sempreché il 1/5 residuo sia superiore ad € 4.000,00, dovendo in difetto essere appresa alla procedura comunque la somma di € 4.000,00, che la ricorrente ha dichiarato in ogni caso di mettere a disposizione della procedura;
- g) raccomanda alla ricorrente di comunicare le modifiche alla situazione reddituale della famiglia, nonché al liquidatore di segnalarle al giudice;
- h) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dalla ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) che sono escluse dalla liquidazione, e segnatamente la quota di



pensione e la quota di TFR da acquisire alla massa come sopra precisate al punto f, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio della ricorrente;

i) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 24 novembre 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

